

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 96/08/2011

Svolgimento del processo

Za. Gi., titolare della società individuale "Za. Gi." esercente l'attività di officina meccanica di autoriparazioni, ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Brescia con il quale è stato contestato, per l'anno 2006, un indice di redditività inferiore alla media dei soggetti che operano nella stessa tipologia di attività e nello stesso ambito territoriale.

Per l'attività svolta è stata riscontrata una redditività (1,81%) inferiore alla media quantificata nell'ambito del territorio di competenza dell'ufficio accertatore (26,49%); essendo tale redditività inferiore al 50% di quella provinciale (50% di 26,49%= 13,24%), l'Ufficio rideterminava il reddito di impresa in € 49.156,00 e accertava una maggiore imposta IRPEF per €10.936,00, ai fini IVA €19.929,00 e ai fini IRAP €3.629,00.

La Società ricorrente eccepisce in via pregiudiziale la nullità dell'atto per difetto di motivazione con conseguente violazione del diritto di difesa; lamenta la mancata allegazione dei documenti richiamati nell'accertamento, quali i dati delle dichiarazioni dei redditi presi come riferimento per quantificare gli indici che hanno determinato i maggiori ricavi.

A supporto di quanto asserito evidenzia, oltre la regolare tenuta dei registri contabili, la congruità e coerenza agli studi di settore facendo presente che l'atto impugnato origina esclusivamente da un indice di redditività medio quantificato, in via presuntiva, dall'Agenzia delle Entrate di Brescia 2. Chiede la nullità dell'atto per la violazione dell'art. 39 del DPR. n. 600/73 e, per l'IVA, degli artt. 54 e 55 del D.P.R. 633/1972, ritenendo inesistenti i presupposti sia per la rettifica, sia per la conseguente rideterminazione dei ricavi.

A scioglimento della riserva formulata, la Commissione, valutati gli atti ed i documenti prodotti in giudizio, sentite le argomentazioni addotte dalle parti in pubblica udienza, ritiene che il ricorso debba essere accolto.

L'Ufficio ha accertato ricavi superiori a quelli esposti ed ha valutato la redditività dichiarata dalla Società inferiore a quella mediamente quantificata nel settore economico di appartenenza.

La Commissione ritiene che in presenza di contabilità regolarmente tenuta, la determinazione del reddito d'impresa effettuata dall'Ufficio deve basarsi su elementi e circostanze certi e noti e non sulla sola argomentazione induttiva con riferimento agli indici di redditività accertata ad imprese che svolgono attività analoghe. Tale quantificazione, fatta utilizzando elementi generici privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (DPR n.600/1973, art.39, c. 1 ed art.2729 c.c. - sentenze della Corte di Cassazione n. 7814/2007, n.645/2006, 18038/2005, 1628/1995 e 1376/1992), non provano le presunzioni dell'Amministrazione riferite al basso indice di redditività riscontrato al contribuente e non dimostrano le ragioni specifiche della divergenza dei propri dati da quelli accertati.

La determinazione del reddito di impresa basato su stime elaborate su campioni statistici di dichiarazioni dei redditi, per essere validamente utilizzate a supporto di un atto di accertamento, necessitano della dimostrazione di come siano state collegate nei confronti delle problematiche sollevate dal contribuente. La motivazione dell'accertamento avrebbe dovuto spiegare, pertanto, le ragioni che hanno indotto a ritenere infondate in tutto o

in parte le argomentazioni presentate. (Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. XIV - Sentenza n. 8/14/08 - CTP Bergamo n. 118/10 del 10 maggio 2010).

È onere dell'Amministrazione Finanziaria, quindi, mettere il contribuente nella condizione di conoscere tutti i dati ed i procedimenti di selezione del campione utilizzato per l'elaborazione posta a base dell'accertamento. Il richiamo asettico a medie del settore di appartenenza, se in linea di principio accettabile per individuare la redditività media dello stesso, non può in automatico comportarne l'utilizzo in sede di accertamento, in quanto devono essere illustrate le condizioni che rendono applicabile al caso specifico tali medie, per consentire sia una idonea difesa al contribuente, sia un'adeguata valutazione da parte del collegio giudicante. Come anche indicato dalla Cassazione nella sentenza n. 7814/07, le medie statistiche non possono assurgere al ruolo di presunzioni gravi, precise e concordanti, rappresentando sempre e solo una semplice regola di esperienza che, in assenza di ulteriori presupposti accertativi, non può che portare alla dichiarazione di illegittimità dell'avviso di accertamento per carente e contraddittoria motivazione dello stesso, apertamente lesiva del diritto alla difesa del contribuente, costituzionalmente garantito.

Per quanto esposto, non sussistendo altri elementi che confermino il valore dell'indice di redditività utilizzato dall'Amministrazione ed attestino il reddito ipotizzato per la Società in condizioni ordinarie e nella realtà economica del proprio settore, questa Commissione, ritiene che le motivazioni fornite dall'Ufficio non rivestano le caratteristiche di presunzioni gravi precise e concordanti. Ne consegue l'accoglimento del ricorso. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.